

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

COPIA



COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to GILETTA Pierangelo

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12.03.2019 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 12.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10

Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.151 del D.Lgs 267/2000 art.10 D.lgs 118/2011).

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO, alle ore 21,00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
BIONDI Stefano	X	
ORIGLIA Davide	X	
GASTALDI Flavio	X	
ABRATE Enrico	X	
AIMETTA Pietro	X	
CANALE Paolo	X	
DOMPE' Marilena	X	
PETTE' Anna Maria	X	
MORELLI Alessandro	X	
CRAVERO Ambrogio	X	
NOVARINO Mauro	X	
	11	==

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e CEIRANO Matteo.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Arch. Stefano, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 18/12/2018, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021.

Richiamata la propria deliberazione n. 4 in data 25/02/2019, con la quale è stata approvata la prima nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 11 in data 15/01/2019, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) la nota integrativa al bilancio;
- g) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Preso atto che non sono presenti in Bilancio spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2017), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2017 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza e che fa proprie le proposte approvate dalla giunta comunale con deliberazione n. 10 del 15/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data odierna relativa all'approvazione delle Piano finanziario della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data odierna, relativa all'approvazione delle tariffe TARI, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data odierna, relativa alla approvazione delle aliquote TASI e alla conferma della maggiorazione della TASI, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016 e che fa proprie le proposte approvate dalla giunta comunale con deliberazione n. 10 del 15/01/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 15/01/2019, relativa alla approvazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.9 in data 15/01/2019, relativa all' conferma del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 446/1997);
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 10 in data 15/01/2019 con cui si propone al consiglio comunale la conferma delle attuali aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 09/10/2018, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 09/10/2018, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 in data 09/10/2018 di approvazione delle tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali, l'utilizzo dei locali del Palazzo Municipale e del Salone Manifestazioni, l'utilizzo del servizio Scuolabus, utilizzo della Residenza “La Storta” per le cerimonie di matrimonio, l'Utilizzo della Sala Polivalente e l'utilizzo dei Servizi Cimiteriali;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;*

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del D.l. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del D.l. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del D.l. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del D.l. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del D.l. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del D.l. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del D.l. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 09/10/2018 con la quale sono stati individuati i limiti di spesa sopra richiamati per il Bilancio 2019/2021;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 09/10/2018 con la quale sono stati individuati i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi relativamente al Bilancio 2019/2021;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Preso atto che nel D.U.P. approvato dal Consiglio Comunale in data odierna con deliberazione n. 04 è presente il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 55 e 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;

Visto la deliberazione di Giunta Municipale n. 92 relativa ai limiti di spesa per lavoro flessibile e la deliberazione di Giunta Municipale n. 99 relativa al monitoraggio del personale in sovrannumero e la ricognizione del limite della spesa del personale per il triennio 2019-2021;

Preso atto che nel D.U.P. approvato dal Consiglio Comunale in data odierna con deliberazione n. 04, è presente il Piano triennale dei fabbisogni del personale

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000;

Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “ Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/21 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE dal seguente esito, resa per alzata di mano:

- Presenti: 11;

- Votanti:8

- Astenuti: 3 (Sigg Consiglieri MORELLI Alessandro, CRAVERO Ambrogio e NOVARINO Mauro)

- Favorevoli: 8;

- Contrari: nessuno;

DELIBERA

1. di confermare le attuali indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori, e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000 inserite nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/09/2014;

2. di confermare per l'anno 2019 la attuale aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef del 0,55 per cento, con la soglia reddituale sotto la quale vi è esenzione totale dall'addizionale Irpef, di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del Dlgs n. 360 del 1998, di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) e che tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto della quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

3. di prendere atto delle tariffe COSAP e dell'Imposta Comunale della Pubblicità e Diritti di Affissioni stabile dalla Giunta Municipale stabilite con le deliberazioni n. 8 e 9 del 15/01/2019;

4. di prendere atto dell'inesistenza di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà.

5. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. n. 118/1011, le cui previsioni sono riassunte nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;

7. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B);

8. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

9. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

10. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.